

ORDINANZA N° 21 DEL 15.11.2022

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade provinciali della Città Metropolitana di Roma Capitale - Prescrizione obblighi

IL DIRIGENTE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato, altresì, che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art.6, comma 4, lett. e), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo Codice della strada), come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120, il quale prevede la possibilità, per l'ente proprietario della strada, di prescrivere, con propria ordinanza, che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Dato atto che, per il combinato disposto dell'art. 6, comma 5, lett. c), del citato D. Lgs. 285/1992, secondo cui *“le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate, per le strade provinciali, dal Presidente della Provincia”*, e dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico EE.LL.), per il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del predetto testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo *“l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti [...]”*, l'adozione del presente atto spetta, ai sensi del citato art. 107, al dirigente competente per materia;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. R.U. \1580 – 16.01.2013;

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2014 prot.1049.





Richiamate le disposizioni contenute nel vigente Statuto e nel Regolamento della Città Metropolitana sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

1. Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal **15 Novembre 2022 al 15 aprile 2023** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente di cui all'allegato elenco (all. 1), debbano essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, come da vigente normativa in materia;
2. Che l'obbligo di cui al precedente punto 1) debba intendersi esteso anche a tutte le strade non comprese nell'elenco allegato in caso di presenza di neve e ghiaccio a secondo l'ordinaria diligenza;
3. Che nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
4. Che gli pneumatici invernali che possano essere impiegati siano quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;
5. Che i mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali siano quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;
6. Che i dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo debbano essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, che debbano essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;





Città metropolitana
di Roma Capitale

7. Che nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, l'installazione avvenga su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;
8. Che nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione debba riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;
9. Che il presente provvedimento sia reso noto con la specifica segnaletica stradale in corrispondenza dei tratti in cui vige l'obbligo di cui al segnale allegato (all. 2);
10. Che il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della strada, sia incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Lazio, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Gianluca Ferrara

gianluca
ferrara
15.11.2022
11:30:42
GMT+00:00





ALLEGATO 1

ELENCO STRADE PROVINCIALI VIABILITA' ZONA NORD

ORDINANZA N.21 del 15 Novembre 2021

S.P. Affile	Intero tratto
S.P. Arcinazzo	Intero tratto
S.P. Arsoli Cervara	Intero tratto
S.P. Barco Di Agosta - Le Selve - Obaco	Intero tratto
S.P. Camerata Nuova	Intero tratto
S.P. Cervara Campaegli	Intero tratto
S.P. Ciclamini (Via dei)	Intero tratto
S.P. Civitella di Licenza	Intero tratto
S.P. Comunacqua	Intero tratto
S.P. Empolitana II	Dal km 2+700 a fine strada
S.P. Forma Focerale Pozziglio Valle Papa	Intero tratto
S.P. Marcellina Monte Morra	Intero tratto
S.P. Maremmana Superiore	Intero tratto
S.P. Monte Livata	Intero tratto
S.P. Monte Livata Campo dell'Osso	Intero tratto
S.P. Monte Livata Jenne	Intero tratto
S.P. Montorio Monteflavio	Intero tratto
S.P. Moricone Monteflavio	Intero tratto
S.P. Percile	Intero tratto
S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro	Intero tratto
S.P. Riofreddo Vivaro Turanense	Intero tratto
S.P. Roiate	Intero tratto
S.P. Roiate S. Quirico	Intero tratto
S.P. Sacro Speco	Intero tratto
S.P. San Polo Monte Morra	Intero tratto
S.P. Subiaco Cervara	Intero tratto
S.P. Subiaco Jenne Vallepietra	Intero tratto
S.P. Tivoli S. Polo Marcellina	Intero tratto
S.P. Vallepietra - Campo la Pietra	Intero tratto
S.P. Vallinfreda Orvinio	Intero tratto
S.P. Vivaro Turanense	Intero tratto





Città metropolitana
di Roma Capitale

ALLEGATO 2

**Esempio di segnale in corrispondenza
dei tratti stradali in cui vige l'obbligo**



colore di fondo proprio
del tipo di strada su cui
è installato il segnale:
verde: ambito autostradale
blu: ambito extraurbano
bianco: ambito urbano

(Per le modalità di installazione e di dimensionamento del segnale, anche in funzione del numero di righe prescelto, si applicano le norme degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (DPR n. 495/1992).)

**NB: Alle frontiere e nelle località di frontiera le iscrizioni
devono essere bilingue.**

